

Datemi una gru e vi solleverò il mondo: causa Arcomet, parola alla Corte UE per il regime IVA dei TP *adjustment*

di Diego Avolio (*) e Raffaele Corso (**)

L'Agenzia delle entrate, in più occasioni, ha concluso che gli "aggiustamenti" regolati come "contributi" a favore delle consociate, per garantire loro l'*operating margin* previsto nelle *benchmark* di *transfer pricing*, debbono essere considerati non rilevanti e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IVA. L'auspicio è che le conclusioni cui è giunta l'Agenzia, conformi a quanto previsto dalla Comitato IVA della Commissione UE, siano confermate dalla Corte di Giustizia UE ora chiamata a esprimersi sul tema.

1. Premessa

Su questa *Rivista* si è già avuto modo di osservare come le verifiche in materia di *transfer pricing* siano spesso "banco di prova" e di discussione anche per l'eventuale **rilevanza della disciplina dei prezzi di trasferimento**, propria della "imposizione diretta", in altri comparti impositivi, *in primis* quello dell'IVA (1).

Tali interrelazioni presentano indubbe difficoltà interpretative nell'applicazione delle rispettive normative alla medesima fattispecie.

Se parrebbe pacifica la irrilevanza "automatica" ai fini IVA della normativa sul *transfer pricing* per la "determinazione del corrispettivo", più complesso è il regime da riservare agli "**aggiustamenti prezzo**" operati in applicazione del principio dell'*arm's length* (2).

È sì vero, da un lato, che non è legittimo replicare in ambito IVA una rettifica operata in applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento, essendo necessario, in prima istanza, attenersi alla regola che vuole la **base imponibile IVA** quantificata prendendo a riferimento il **corrispettivo pattuito tra le parti**. Ragionando diversamente si finirebbe per ammettere che la base imponibile IVA debba coincidere con quella delle imposte dirette, il che introdurrebbe una "contaminazione" tra due sistemi impositivi, che hanno natura e finalità diverse, anche se nei loro rispettivi meccanismi applicativi possono far riferimento a nozioni comuni.

D'altro canto, è però pure possibile che siano le stesse **parti dell'operazione** a prevedere degli "aggiustamenti". In questo caso, la rilevanza di

(*) Dottore commercialista, LL.M., SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(**) Dottore commercialista, SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(1) Sia consentito rinviare a D. Avolio, "Aggiustamenti prezzo rilevanti ai fini IVA solo quando direttamente connessi ai beni", in *il fisco*, n. 37/2021, pag. 3536; D. Avolio - M. Ravera, "La disciplina IVA dei *transfer pricing adjustments* nella prassi dell'Agenzia delle entrate", in *il fisco*, n. 5/2019, pag. 449. Sull'argomento, anche per i profili doganali, vedasi G. Lagrutta -

B. Rossi - E. Sbandi, "Le novità sui *ruling* in materia di valore in dogana: interazione con i profili IVA e *transfer pricing*", in *L'IVA*, n. 7/2014.

(2) Sul tema cfr. D. Avolio - B. Rossi, "*Transfer pricing e IVA*", in D. Avolio - M. Piazza (a cura di), *Il Transfer pricing*, Milano, 2022; R. Corso - P. Maspes, "I limiti normativi alla sindacabilità del corrispettivo nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", in E. della Valle - G. Maisto - L. Miele (a cura di), *Il Transfer price nell'ordinamento tributario italiano*, Torino, 2024.